COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10

OGGETTO: Determinazione tariffe della tassa rifiuti "TARI" - Anno 2025

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 20:00 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. SANNAZZARO/DAVIDE	Sindaco	SI'
2. MONGE/ELISA	Consigliere	SI'
3. BLENGINO/LUCA	Consigliere	SI'
4. FISSORE/MANUELE	Consigliere	NO
5. CIGNA/MICHELANGELO	Consigliere	SI'
6. FISSORE/ALESSANDRA	Consigliere	SI'
7. RACCA/GIACOMO	Consigliere	SI'
8. RAMBAUDI/ELISA	Consigliere	NO
9. COMINO/CINZIA	Consigliere	SI'
10. VOGHERA/CHIARA	Consigliere	SI'
11. NERO/DARIO	Consigliere	NO
12. BARABESI/PAOLO	Consigliere	SI'
13. DRUETTA/CARLA	Consigliere	SI'
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	3

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori esterni i Signori AMOROSO Giorgio, SPERTINO Pierangelo e PINNA Mariacarola.

Assiste all'adunanza il Segretario Generale FLESIA CAPORGNO Dott. Paolo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SANNAZZARO Davide nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

DCC n. 10 del 28 aprile 2025
Oggetto: Determinazione tariffe della tassa rifiuti "TARI" - Anno 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Consigliere Comunale FISSORE Alessandra *(Allegato – sintesi da registrazione)*;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'Imposta unica comunale (IUC), composta dall'Imposta municipale unica (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 655 della Legge n. 147/2013 disciplina il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;
- Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:
  - l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
  - l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
  - l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- Preso atto che ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Richiamate le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando un nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), da applicarsi con decorrenza 1° gennaio 2020;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/Rif, introduttiva del Metodo Tariffario per il periodo regolatorio 2022-2025, che aveva previsto all'articolo 8 la revisione obbligatoria del Piano Finanziario TARI con riferimento alle annualità 2024 e 2025;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
  - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) con la quale vengono stabilite le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari;
- n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";
- n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "BONUS SOCIALE RIFIUTI" agli utenti domestici del servizio di gestione intefrata dei rifiuti urbani in condizione economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-BIS del Decreto Legge n. 124/19 e del D.P.C.M. 21 GENNAIO 2025 n. 24";

Richiamato il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22 marzo 2023;

Considerato che con deliberazione del C.C. n. 13 del 29/04/2024 si è provveduto alla revisione del piano finanziario della TARI, secondo le modalità previste dalla delibera del 03/08/23 n. 389/2023/R/Rid dell'ARERA recante l'aggiornamento biennale (2024/2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) da cui risultano i seguenti valori al netto delle quote correlate ai contributi MIUR:

Voce di costo	**Anno 2024**	**Anno 2025**
Componente variabile	410.530,00	413.332,00
Componente fissa	258.108,00	308.109,00
TOTALE PEF	**668.638,00**	**721.441,00**

Viste le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 20 del 29 aprile 2022 di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025;
- del Consiglio Comunale n. 13 del 29 aprile 2024 di approvazione dell'aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano Economico Finanziario (PEF MTR-2);
- del Consiglio Comunale n. 45 del 18.12.2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli Esercizi Finanziari 2025/2026/2027;
- Considerato che sulla base del suddetto Piano Economico Finanziario e dalle risultanze delle banche dati dei contribuenti alla data odierna, è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche che garantiscono la copertura integrale dei costi del servizio preventivati per l'anno 2025, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013;

Ritenuto di approvare le tariffe TARI relative all'annualità 2025 e quindi determinare il gettito ripartendo i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario suddetto tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 82% a carico delle utenze domestiche;
- 18% a carico delle utenze non domestiche;

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche	*€ 591.581,45*	*totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche*	€ 252.649,29
		totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 338.932,16

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche	*€ 129.859,34*	*totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche*	€ 55.459,60
		totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 74.399,74

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Assunti ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, rilasciati rispettivamente dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e dal Responsabile dell''Ufficio Contabile come dai prospetti allegati;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Preso atto degli interventi dei consiglieri comunali *(Allegata-sintesi registrazione);*

Con voti favorevoli **n. 10 (dieci)**, contrari **n. 0 (zero)**, astenuti **n. 0 (zero)**, espressi per alzata di mano da **n. 10 (dieci)** Consiglieri presenti e **n. 10 (dieci)**, votanti;

D E L I B E R A

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di approvare per l'anno 2025 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) riportate nell'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, assicurando la copertura integrale dei costi preventivati dal Piano Economico Finanziario "PEF MTR-2 2024-2025, redatto da CSEA per un importo complessivo per l'anno 2025 di € 721.441,00 di cui € 413.332,00 per Costi Variabili ed € 308.109,00 per Costi Fissi e quindi determinare il gettito ripartendo i costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche come segue:
   - 84% a carico delle utenze domestiche
   - 16% a carico delle utenze non domestiche.

3) Di dare atto che la variazione annuale del + 7,90 %, tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra per l'anno 2025, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2024, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif che prevede un limite massimo di variazione annuale 9,6%.

4) Di stabilire che il versamento del tributo TARI dovuto per l'anno 2025 sia effettuato in numero 3 rate con scadenza:
   - 30 giugno 2025
   - 30 settembre 2025
   - 5 dicembre 2025

   con possibilità per il contribuente di pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata utilizzando i modelli F24 precompilati senza spese, oppure con il sistema PagoPa sul portale dedicato previa autenticazione con SPID o CIE al link: https://cavallermaggiore.halleyweb.it/zf/index.php/spid/index/prelogin/area/1.

5) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, determinato dalla Provincia di Cuneo, nella misura del 5%.

6) Di dare atto che dall'anno 2024 devono essere sommate inoltre le seguenti componenti perequative per ogni utenza, quantificate inizialmente come segue:
   - € 0,10 euro/utenza per la componente UR1a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
   - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

7) Di dare atto che dall'anno 2025 deve essere sommata inoltre la seguente componente perequativa per ogni utenza, quantificata inizialmente come segue:
   - € 6,00 euro/utenza per la componente UR3a, per la copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, importo che potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

8) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98.

Successivamente con separata votazione che riporta il seguente risultato: voti favorevoli ***n. 10 (dieci)****, contrari* ***n. 0 (zero.)****, astenuti* ***n. 0 (zero)****, espressi per alzata di mano da* ***n. 10 (dieci)*** *Consiglieri presenti e* ***n. 10 (dieci)*** *votanti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile stante l'urgenza dell'adozione degli atti consequenziali ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..*

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SANNAZZARO Davide	F.to FLESIA CAPORGNO Dott. Paolo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

in data 28/04/2025, perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE

(PROVINCIA DI CUNEO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Determinazione tariffe della tassa rifiuti “TARI” Anno 2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificato che la proposta di deliberazione di cui sopra è tecnicamente conforme alla normativa che regola la materia oggetto della stessa nonché regolare e corretta nei confronti dell’azione amministrativa si esprime, ai sensi del 1° comma degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.,

PARERE FAVOREVOLE

Li, 17/04/2025

Il Responsabile
MENTONE LAURA

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE

(PROVINCIA DI CUNEO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Determinazione tariffe della tassa rifiuti "TARI" Anno 2025

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione rilascia, ai sensi del 1° comma degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.,

PARERE FAVOREVOLE

Li, 17/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Caterina ALTINA

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)